

REGOLAMENTO PER LA DISCIPLINA DELLE PROGRESSIONI VERTICALI

**ART. 52, COMMA 1-*bis*, D.LGS. N. 165/2001
D.L. n. 80/2021 CONVERTITO CON L. n. 113/2021
ART.15 CCNL FUNZIONI LOCALI 2019-2021**

Art. 1 – Disposizioni generali

Il presente regolamento disciplina le modalità di svolgimento delle procedure comparative per le progressioni tra categorie diverse del personale dipendente dell'Ente, d'ora in avanti denominate "progressioni verticali", in attuazione dell'art. 52, comma 1-bis, del D. Lgs. n. 165/2001, come modificato dal D.L. n. 80/2021, convertito con L. n. 113/2021.

Ai sensi dell'art. 52, comma 1-bis del D. Lgs. n. 165/2001, fatta salva una riserva di almeno il 50 per cento delle posizioni disponibili destinata all'accesso dall'esterno, nel rispetto del piano triennale dei fabbisogni di personale, gli Enti disciplinano le progressioni tra le aree tramite procedura comparativa basata:

- sulla valutazione positiva conseguita dal dipendente negli ultimi tre anni in servizio, o comunque le ultime tre valutazioni disponibili in ordine cronologico, qualora non sia stato possibile effettuare la valutazione a causa di assenza dal servizio in relazione ad una delle annualità;
- sull'assenza di provvedimenti disciplinari negli ultimi due anni;
- sul possesso di titoli o competenze professionali ovvero di studio ulteriori rispetto a quelli previsti per l'accesso all'area dall'esterno;
- sul numero e sulla tipologia degli incarichi rivestiti.

In caso di passaggio all'area immediatamente superiore, il dipendente è esonerato dal periodo di prova ai sensi dell'art. 25 (Periodo di prova), comma 2 del CCNL 2019/2021 e, nel rispetto della disciplina vigente, conserva le giornate di ferie maturate e non fruito. Conserva, inoltre la retribuzione individuale di anzianità (RIA) che, conseguentemente, non confluisce nel Fondo risorse decentrate.

Al dipendente viene attribuito il tabellare iniziale per la nuova area. Qualora il trattamento economico in godimento acquisito per effetto della progressione economica risulti superiore al predetto trattamento tabellare iniziale, il dipendente conserva a titolo di assegno personale, a valere sul Fondo risorse decentrate, la differenza assorbibile nelle successive progressioni economiche all'interno della stessa area.

Le progressioni tra Aree consentono il passaggio dall'Area di appartenenza a quella immediatamente superiore dei dipendenti di ruolo dell'Amministrazione, in un'ottica di sviluppo professionale, fatta salva una riserva di almeno il cinquanta per cento delle posizioni disponibili destinata all'accesso dall'esterno.

L'Ente prevede di avviare le procedure per le progressioni verticali nel piano triennale del fabbisogno del personale, individuando il profilo professionale da ricoprire ai sensi del Catalogo dei profili professionali dell'ente in attuazione del CCNL Funzioni Locali del 16.11.2022, approvato con Delibera di Giunta Unione n.30 del 05/06/2023.

Art. 2 – Requisiti per la partecipazione

Possono partecipare alle procedure per la progressione verticale esclusivamente i dipendenti assunti a tempo indeterminato in servizio presso l'Ente da almeno tre anni, tale requisito deve

sussistere al momento della scadenza del termine stabilito per la presentazione delle domande .

I candidati devono essere in possesso inoltre dei seguenti requisiti:

- Inquadramento nell'Area immediatamente inferiore a quella correlata al profilo oggetto di selezione e possesso dei titoli di studio e professionali richiesti per l'accesso dall'esterno;
- Assenza di provvedimenti disciplinari nei due anni lavorativi anteriori al termine di scadenza per la presentazione della domanda.
- Valutazione positiva conseguita negli ultimi 3 anni di servizio presso l'Ente.
 La valutazione positiva negli ultimi tre anni di servizio è intesa come la media della valutazione della performance complessiva, organizzativa e individuale, del triennio precedente con punteggio maggiore di 70.
 Nel caso in cui mancasse una annualità, per motivi legati a L. 104/1992, terapie salva vita, maternità, infortunio sul lavoro e comunque per le assenze che non comportano decurtazione dello stipendio, l'eventuale assenza di una annualità sarà compensata considerando quella dell'anno precedente;
- A seconda dell'Area, è richiesto il possesso dei requisiti di cui alla seguente tabella:

Progressione tra Aree	Requisiti
da Area degli Operatori(cat. A) all'Area degli Operatori esperti (cat. B)	l'assolvimento dell'obbligo scolastico e almeno 5 anni di esperienza maturata nell'Area degli Operatorie/o nella corrispondente categoria del precedente sistema di classificazione, opportunamente valutabile ;
da Area degli Operatori esperti (cat. B) all'Area degli Istruttori (cat. C)	diploma di scuola secondaria di secondo grado e almeno 5 anni di esperienza maturata nell'Area degli Operatori esperti e/o nella corrispondente categoria del precedente sistema di classificazione, opportunamente valutabile;
da Area degli Istruttori(cat. C) all'Area dei Funzionari e dell'elevata qualificazione(cat. D)	laurea (triennale o magistrale) e almeno 5anni di esperienza maturata nell'Area degli Istruttori e/o nella corrispondente categoria del precedente sistema di classificazione, opportunamente valutabile;

Art. 3 – Avviso di selezione

Gli avvisi di selezione, predisposti dall'Ufficio Unico del personale, sono pubblicati per la durata di almeno dieci giorni sul Sito Istituzionale e all'Albo Pretorio e ne viene data comunicazione a tutti i dipendenti, nonché alle Organizzazioni Sindacali firmatarie del C.C.N.L. vigente.

È fatta salva la possibilità dell'Ente di adottare atto motivato di riapertura dei termini per la presentazione delle domande di partecipazione dopo la scadenza dell'avviso originario. Il provvedimento di riapertura dei termini deve essere pubblicato con le medesime modalità dell'avviso.

Restano ferme le domande già presentate, con possibilità di integrazione dei documenti richiesti.

L'Amministrazione può revocare la selezione quando l'interesse pubblico lo richieda, previa informativa sindacale.

Dell'avvenuta revoca dovrà darsi comunicazione ai concorrenti.

Art.4 – Procedura comparativa

Per l'accertamento dell'idoneità dei candidati alla progressione all'Area superiore, l'avviso di indizione della procedura comparativa deve prevedere l'attribuzione di punteggi per ciascuno dei seguenti elementi di valutazione, criteri, fino al raggiungimento **di un totale massimo possibile di punti 100:**

1. "Performance del triennio precedente"

Per tale criterio di valutazione si intende la media della valutazione della performance complessiva, organizzativa e individuale, del triennio precedente, con attribuzione di un punteggio **massimo di 20 punti** come da tabella sottostante:

MEDIA VALUTAZIONE PERFORMANCE TRIENNALE	PUNTEGGIO
da punti 70 a punti 75	0
da punti 75,01 a punti 80	4
da punti 80,01 a punti 85	8
da punti 85,01 a punti 90	12
da punti 90,01 a punti 95	16
da punti 95,01 a punti 100	20

2. Esperienza attinente maturata nell'area di provenienza, anche a tempo determinato;

Servizio attinente prestato alle dipendenze delle pubbliche amministrazioni, di cui all'art. 1, comma 2, D. Lgs. n. 165/2001, anche a tempo determinato, eccedente il periodo minimo richiesto per l'ammissione, prestati nell'Area immediatamente inferiore a quella oggetto della selezione fino ad un massimo di punti 20 :

Servizio prestato attinente, anche a tempo determinato con profilo immediatamente precedente in una P.A, massimo punti 18.	2 punti per ogni anno di servizio
Per coloro che raggiungono il punteggio massimo di 18 punti, è prevista una maggiorazione qualora abbiano prestato servizio esclusivamente nell'Ente Unione di Comuni Valmarecchia e/o negli Enti aderenti.	2 punti

Si considera anno di servizio il periodo di 12 mesi anche non continuativi.

Sono valutabili le frazioni di anno in ragione mensile, considerando come mese intero un periodo continuativo o cumulabile di 30 giorni o frazioni superiori a 15 giorni.

Non sono oggetto di valutazione gli anni di servizio richiesti quale requisito di partecipazione alla procedura comparativa.

3. " Titoli di studio ulteriori a quelli previsti per l'accesso all'Area, attinenti al profilo oggetto di selezione".

Attribuzione di punteggio massimo di 20 punti :

per posti dell'Area dei Funzionari e dell'Elevata Qualificazione – max punti 20:

titoli di studio attinenti al profilo oggetto di selezione:

diploma di laurea (DL) del previgente ordinamento universitario o per laurea specialistica (LS) o laurea magistrale (LM)	punti 3
dottorato di ricerca (DR), fino a un massimo di 4 punti	punti 2
ogni seconda laurea o Master di 2° livello (DM 270/2004), fino a un massimo di 4 punti	punti 2
Master universitario di 1° livello (DM 270/2004), fino ad un massimo di 2 punti	punti 1
Diploma di Specializzazione post laurea (DS), fino ad un massimo di 3 punti	punti 1
Corso di perfezionamento universitario fino ad un massimo di 2 punti	punti 1
Abilitazione e/o qualificazione all'esercizio professionale attinente al profilo oggetto di selezione, fino ad un massimo di 2 punti	punti 1

per posti dell'Area "Istruttori" – max punti 20:

titoli di studio attinenti al profilo oggetto di selezione

diploma universitario (DU)	punti 3
laurea triennale (L) o diploma universitario equiparato	punti 3
laurea specialistica (LS) o laurea magistrale (LM) o diploma di laurea (DL) del previgente ordinamento universitario (detto punteggio assorbe il punteggio spettante per la propedeutica laurea triennale)	punti 4
dottorato di ricerca (DR), fino a un massimo di 2 punti	punti 1
seconda laurea o Master di 2° livello (DM 270/2004), fino a un massimo di 2 punti	punti 1
Master universitario di 1° livello (DM 270/2004), fino ad un massimo di 2 punti	punti 1
Diploma di Specializzazione post laurea (DS) , fino ad un massimo di 2 punti	punti 1
Abilitazione e/o qualificazione all'esercizio professionale attinente al profilo oggetto di selezione, fino ad un massimo di 2 punti	punti 1

per posti dell'Area "Operatori esperti"– max punti 20:

titoli di studio attinenti al profilo oggetto di selezione

voto pari a 100/100 (ovvero 60/60) conseguito nel titolo ulteriore	punti 4
voto da 90 a 99 (o da 54 a 59 su 60) conseguito nel titolo ulteriore per l'ammissione	punti 3
Voto pari a 80 a 89 (o da 48 a 53 su 60) conseguito nel titolo ulteriore per l'ammissione	punti 2
voto da 70 a 79 (o da 42 a 47 su 60) conseguito nel titolo ulteriore per l'ammissione	punti 1
diploma universitario (DU), fino ad un massimo di 6 punti	punti 3
laurea triennale (L) o diploma universitario equiparato, fino ad un massimo di 6 punti	punti 3
Laurea Specialistica (LS) o Laurea Magistrale (LM) o diploma di laurea (DL) del previgente ordinamento universitario (detto punteggio assorbe il punteggio spettante per la propedeutica laurea triennale)	punti 4

4. "Competenze professionali attinenti acquisite nel contesto lavorativo".

Attribuzione di un punteggio **massimo di punti 20**, valutate dalla Commissione sulla base del curriculum del candidato. Qualora la Commissione lo ritenesse necessario, si riserva la facoltà di approfondire le competenze professionali dichiarate nel curriculum mediante un colloquio tecnico.

5. "Incarichi rivestiti, attinenti al profilo oggetto di selezione, non valutati nelle tipologie precedenti"

Vengono valutati gli incarichi lavorativi arricchenti degli ultimi 5 anni dalla data di approvazione dell'avviso, attinenti al profilo da ricoprire.

Tale elemento di valutazione consente l'attribuzione di un punteggio come da tabella sottostante, per un totale **massimo complessivo di 20 punti**:

Incarichi professionali art. 53 D. Lgs. n. 165/2001 - fino ad un massimo di 3 punti	punti 1 per ogni incarico
Incarichi di Elevata qualificazione - fino ad un massimo di 15 punti	punti 3 per ogni anno di incarico*
Temporaneo conferimento di mansioni superiori (art. 8 del CCNL 14.09.2000)- fino ad un massimo di 4 punti	punti 2 per ogni anno di incarico*
Incarichi di specifica responsabilità (art. 70 - quinquies comma 1-CCNL 21.05.2018)- fino ad un massimo di 10 punti	punti 2 per ogni anno di incarico *
Indennità di funzione Polizia Locale-Art. 97 C.C.N.L. 209-2021 del 16.11.2022	punti 2 per ogni anno di incarico *

La presente tabella è a titolo esemplificativo e non esaustivo, per incarichi non contemplati la Commissione provvederà ad applicare il principio dell'equivalenza.

* Sono valutabili le frazioni di anno in ragione mensile, considerando come mese intero un periodo continuativo o cumulabile di 30 giorni o frazioni superiori a 15 giorni.

Art. 5 – Commissione

La commissione giudicatrice è composta dal Dirigente dell'Ufficio Unico del Personale il quale assume le funzioni di Presidente e da due esperti di provata competenza nelle materie attinenti al profilo professionale da ricoprire.

Il Dirigente dell'Ufficio Unico del Personale può delegare le funzioni di Presidente della Commissione ad altre figure apicali competenti dell'Unione di Comuni Valmarecchia o degli enti ad essa aderenti.

Le commissioni, compreso il segretario verbalizzante, sono nominate con provvedimento del Dirigente dell'Ufficio Unico del Personale, sentiti i responsabili dei servizi interessati.

Gli esperti interni devono essere inquadrati in Area almeno pari rispetto a quella dei posti da ricoprire.

Le commissioni, salva motivata impossibilità, sono composte da membri dell'uno e dell'altro sesso, in conformità dell'art. 57 del decreto legislativo n. 165/01 e successive modificazioni.

Le funzioni di segreteria vengono espletate da un dipendente inquadrato almeno nella Area Istruttori.

Art. 6 – Formazione della graduatoria finale e conclusione della procedura

Esaurita la fase di valutazione dei soggetti ammessi alla procedura e di verifica sulla veridicità e la correttezza dei requisiti dichiarati nella domanda di partecipazione effettuata dall'Ufficio Unico del Personale, la Commissione provvede a formare la graduatoria finale secondo l'ordine di votazione complessiva riportata da ciascun candidato.

A parità di punteggio è preferito il candidato con maggiore anzianità di servizio e, a parità di anzianità di servizio, il candidato più giovane di età anagrafica.

Sono dichiarati vincitori i candidati utilmente collocati in graduatoria, nei limiti dei posti messi a selezione.

Le graduatorie e le nomine dei vincitori delle procedure di progressione verticale sono approvate con determinazione dirigenziale dell'Ufficio Unico del Personale e vengono utilizzate esclusivamente nel limite dei posti messi a selezione.

Con i vincitori verrà sottoscritto un nuovo contratto individuale di lavoro, con inquadramento nell'Area immediatamente superiore (posizione economica iniziale), previo accertamento della veridicità del possesso dei requisiti dichiarati nella domanda di partecipazione, oggetto di valutazione. I vincitori sono esonerati, previo consenso, dallo svolgimento del periodo di prova in conformità a quanto disposto dal C.C.N.L. del comparto Funzioni locali vigente.

Art. 7 – Trattamento economico

Il passaggio all'Area immediatamente superiore comporta l'attribuzione del trattamento tabellare iniziale previsto per la nuova Area, qualora il trattamento economico in godimento, acquisito per effetto della progressione verticale, risulti superiore al predetto trattamento tabellare iniziale, il dipendente conserva la differenza retributiva, assorbibile nelle successive progressioni economiche, a titolo di assegno personale.

Art. 8 – Rinvio

Per quanto non disciplinato nel presente regolamento si fa rinvio alle norme di legge e ai regolamenti vigenti, nonché alle disposizioni previste dal C.C.N.L. in vigore al momento della pubblicazione del bando delle progressioni verticali.

